



COMUNE DI CERVIA

(Provincia di Ravenna)

**CAPITOLATO SPECIALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DI UN
SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI
SEGUITI DAI SERVIZI ALLA PERSONA**

PERIODO: DAL 01.01.2014 AL 31.12.2015

SOMMARIO

Art. 1 oggetto del capitolato e quantificazione delle prestazioni

art. 1.1- assistenza educativa

art.1.2- centro educativo pomeridiano

Art.2 caratteristiche e requisiti degli operatori

Art.3 modalità di gestione

Art.4 obblighi a carico dell'impresa

Art.5 durata

Art.6 corrispettivo e modalità di pagamento

Art.7 revisione dei prezzi

Art.8 verifiche periodiche e controlli

Art.9 sistema di monitoraggio e controllo della qualità da parte dell'amministrazione appaltante

Art. 10 controllo interno di qualità - obblighi della ditta aggiudicataria

Art.11 responsabilità

Art.12 assicurazioni

Art. 13 scioperi

Art.14 divieto di cessione e subappalto

Art.15 penalità

Art. 16 recesso - risoluzione del rapporto contrattuale

Art.17 cauzione

Art. 18 tracciabilità dei flussi finanziari

Art.19 protezione dei dati personali

Art. 20 spese contrattuali

Art. 21 controversie

Art. 22 rinvio

ART. 1- OGGETTO DEL CAPITOLATO E QUANTIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento di un servizio di assistenza educativa a favore di minori seguiti dai Servizi alla Persona. Tale servizio dovrà essere garantito attraverso prestazioni orarie educative a domicilio e la gestione di un Centro Educativo pomeridiano.

Il servizio si rivolge a bambini e ragazzi, preadolescenti e adolescenti, che presentino bisogni educativi, di socializzazione, di sostegno e orientamento nella vita quotidiana con particolare riferimento a problematiche legate all'età evolutiva e adolescenziale, di socializzazione nei contesti territoriali e scolastici o dovute alla multiproblematicità dei nuclei familiari.

L'attivazione delle prestazioni educative è disposta dai Servizi alla Persona del Comune di Cervia, tramite l'Assistente Sociale Responsabile del caso, che provvede a definire un progetto personalizzato che indichi:

- a) gli obiettivi e le caratteristiche del progetto personalizzato;
- b) le modalità, i luoghi e gli orari di erogazione delle prestazioni educative;
- c) la durata del progetto, i tempi di valutazione e verifica degli esiti;

Le prestazioni educative richieste dovranno essere attivate previa elaborazione di un **progetto educativo individuale** da inviare al servizio entro 10 gg lavorativi dalla richiesta di attivazione, salvo situazioni di urgenza segnalate dal servizio sociale.

ART. 1.1- ASSISTENZA EDUCATIVA

Quantificazione prestazioni

Le prestazioni del servizio di assistenza educativa ammontano a n° 2.356 ore annue da assicurare attraverso la figura dell'Educatore Professionale.

Data la tipologia del servizio, il monte ore è da intendersi assolutamente indicativo.

Quindi il Comune ha la facoltà di ridurlo (entro il limite del 20%) a suo insindacabile giudizio, dandone comunicazione scritta all'impresa, che non potrà sollevare eccezione alcuna. In tal caso rimarranno fisse ed invariate le condizioni economiche e contrattuali pattuite in sede di trattativa.

Parimenti l'impresa è obbligata ad effettuare prestazioni per un numero di ore superiore (entro il limite del 20%) a quello previsto al presente articolo, previa richiesta scritta da parte del Comune.

Sono ammesse variazioni, in diminuzione o in aumento, di entità superiore al 20%, su accordo tra le parti.

Caratteristiche del servizio

Gli **interventi educativi individuali** hanno obiettivi di diversa intensità che vanno dal recupero socio-educativo del minore, al sostegno e supporto nel suo ambiente di vita, al mantenimento e miglioramento delle sue relazioni all'interno ed all'esterno del proprio nucleo familiare.

Gli interventi educativi inoltre prevedono la gestione di percorsi osservativi e di sostegno volti all'analisi delle dinamiche familiari e relazionali fra genitori e figli da svolgersi in spazi neutri o protetti; tali percorsi vengono, di norma, attivati a supporto del lavoro di osservazione del servizio sociale nei casi in cui il Tribunale competente disponga lo svolgimento di incontri protetti fra genitori e figli.

Le 2.356 ore feriali previste sono relative sia al lavoro diretto con l'utente che alle eventuali verifiche e/o definizioni progettuali e sono da svolgersi indicativamente nelle seguenti fasce d'orario:

- 20% nelle fasce orarie mattutine 9.00/13.00 (compreso in rari casi il sabato mattina)
- 80% nelle fasce orarie pomeridiane 14.00/18.00.

Il **progetto educativo individuale** e le relative prestazioni educative devono essere formalizzate e possono prevedere i seguenti interventi:

- partecipazione agli incontri di programmazione e verifica progettuale con l'Assistente Sociale responsabile del Caso;
- osservazioni a domicilio del minore e delle relazioni familiari per concordare con l'Assistente Sociale responsabile del Caso il piano di intervento individualizzato;
- eventuali interventi individualizzati e mirati in particolari situazioni di emergenza ed urgenza;
- predisposizione e compilazione documentazione relativa ai progetti individualizzati e di gruppo realizzati e monitoraggio preciso degli orari di frequenza degli utenti.
- piano di intervento educativo, terapeutico e riabilitativo teso allo sviluppo delle potenzialità del soggetto.
- un piano di intervento finalizzato all'aiuto alla famiglia attraverso prestazioni di ausilio per il governo della casa e per la cura del minore nelle attività giornaliere;
- accompagnamento o trasporto per favorire la relazione genitoriale e/o l'inserimento dell'utente in diversi contesti sociali esterni alla famiglia;
- piano di intervento socio-educativo finalizzato a favorire processi di socializzazione e la partecipazione ad attività di gruppo. In tali attività l'operatore, oltre a supportare l'utente per favorire la sua partecipazione, dovrà agevolare le dinamiche relazionali in collaborazione con il conduttore ed interagendo anche con gli altri utenti;
- percorsi osservativi a supporto del servizio sociale nelle situazioni che richiedono l'organizzazione di incontri protetti genitori/figli.

I programmi individuali e i relativi piani di intervento possono essere definiti in relazione ad attività da assicurare nell'ambito di piccoli gruppi di utenti. Le prestazioni del presente capitolato sono da assicurare presso il domicilio dell'utente, presso il Centro Educativo pomeridiano o laboratori od atelier o in altro luogo indicato dai Servizi alla Persona.

ART.1.2- CENTRO EDUCATIVO POMERIDIANO

| |
|-------------------------------------|
| Caratteristiche del servizio |
|-------------------------------------|

Il Centro educativo pomeridiano rappresenta uno **spazio di lavoro complementare agli interventi individuali**, tale spazio consente la realizzazione di attività di piccolo gruppo, di osservazione delle dinamiche relazionali fra pari o fra genitori e figli, la gestione di interventi orientativi, di aggregazione, di realizzazione di attività laboratoriali, ecc.

Gli **obiettivi generali** del Centro sono :

- **EDUCATIVI-OSSERVATIVI**: lo spazio si presta alla strutturazione di interventi educativi-riabilitativi individuali o di piccolo gruppo e a fornire il contesto per osservazioni mirate e individualizzate.
- **PEDAGOGICI**: offrire un contesto dove organizzare attività in grado di stimolare le aree di apprendimento e/o sviluppo maggiormente carenti.
- **SOCIALI-RELAZIONALI**: stimolare attraverso le attività di piccolo gruppo, anche di tipo ludico-espressivo, le capacità relazionali e sociali dei minori seguiti.
- **DIDATTICI**: supportare i minori nello svolgimento dei compiti e mediare attraverso interventi individualizzati le difficoltà di apprendimento.
- **DI RETE**: il centro si colloca in un contesto urbano ricco di stimoli e di opportunità, offerte sia dalle Istituzioni pubbliche che dai privati e dall'associazionismo (Biblioteca, centro interculturale, parrocchia, cinema parrocchiale, gruppo scout, associazioni di volontariato, doposcuola, ecc), l'attività educativa si pone quindi l'obiettivo della creazione di reti e collaborazioni fra i diversi soggetti attivi nel contesto urbano, alla conoscenza e all'uso di queste risorse, anche in autonomia, da parte dei minori seguiti.

L'organizzazione delle attività specifiche in coerenza con gli obiettivi generali sopra descritti dovrà essere definita periodicamente in relazione alle esigenze specifiche dei minori frequentanti e al progetto individualizzato concordato con l'Assistente Sociale responsabile del caso.

Gli **orari di apertura** del Centro saranno, di norma, nella fascia oraria pomeridiana: dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.00 alla ore 18.00. Il Centro sarà chiuso una settimana a Pasqua e a Natale e

funzionerà ad orari diversificati (anche mattutini) e con un'organizzazione differente durante i mesi estivi.

Il **progetto educativo individuale** e le relative prestazioni educative devono essere formalizzate possono prevedere i seguenti interventi da svolgersi anche in orari che esulano da quelli del centro:

- partecipazione agli incontri di programmazione e verifica progettuale con l'Assistente Sociale responsabile del Caso;
- osservazioni a domicilio del minore e delle relazioni familiari per concordare con l'Assistente Sociale responsabile del Caso il piano di intervento individualizzato;
- eventuali interventi individualizzati e mirati in particolari situazioni di emergenza ed urgenza;
- accompagnamento o trasporto da e per il Centro Educativo se previsto e concordato nel progetto individualizzato;
- predisposizione e compilazione documentazione relativa ai progetti individualizzati e di gruppo realizzati e monitoraggio preciso degli orari di frequenza degli utenti.

Il Comune di Cervia si impegna a :

- **mettere a disposizione i locali del Centro Educativo idoneamente arredati;**
- **garantire il pagamento delle utenze e la pulizia dei locali, che verrà effettuata fuori dagli orari di apertura del Centro;**
- **erogare un fondo cassa per le attività non superiore a 1200 Euro annui;**
- **mettere a disposizione un automezzo del servizio per la copertura della maggior parte dei trasporti da effettuarsi quotidianamente.**

Quantificazione prestazioni

In coerenza con l'orario di apertura del Centro l'impresa aggiudicataria dovrà garantire la presenza di un educatore, le eventuali copresenze saranno definite in base alle presenze programmate o al tipo di attività organizzata.

Il monte ore annuo di prestazioni di tipo educativo da assicurare è di circa 1.300 ore comprensive delle ore da svolgersi fuori dall'orario di apertura del Centro.

Data la tipologia del servizio, il monte ore è da intendersi assolutamente indicativo.

Quindi, il Comune ha la facoltà di ridurlo (entro il limite del 20%) a suo insindacabile giudizio, dandone comunicazione scritta all'impresa, che non potrà sollevare eccezione alcuna. In tal caso rimarranno fisse ed invariate le condizioni economiche e contrattuali pattuite in sede di trattativa.

Parimenti l'impresa è obbligata ad effettuare prestazioni per un numero di ore superiore (entro il limite del 20%) a quello previsto al presente articolo, previa richiesta scritta da parte del Comune.

Sono ammesse variazioni, in diminuzione o in aumento, di entità superiore al 20%, su accordo tra le parti.

ART.2 CARATTERISTICHE E REQUISITI DEGLI OPERATORI

L'impresa aggiudicataria, prima di iniziare il servizio, dovrà presentare l'elenco degli operatori che intende impiegare, ed eventualmente di quelli che intende utilizzare in sostituzione, che dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:

- diploma di scuola media superiore;
- possesso della patente di tipo B;
- diploma di educatore professionale o due anni di esperienza specifica nel settore o Laurea in Scienze dell'Educazione.
- almeno un operatore dovrà essere in possesso di Laurea in Psicologia o equipollenti per poter svolgere adeguatamente le attività di osservazione e sostegno volte all'analisi delle dinamiche familiari e relazionali di cui al precedente art. 1.1.

L'elenco suddetto dovrà essere tenuto costantemente aggiornato a cura dell'impresa.

In situazioni di necessità o emergenza è facoltà del Dirigente di Settore, mediante accordo scritto con l'impresa, consentire che l'attività venga svolta da operatori in possesso di requisiti parzialmente diversi.

ART.3 MODALITÀ DI GESTIONE

L'impresa si impegna ad eseguire i servizi di cui all'art. 1 del presente capitolato nel rigoroso rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente e con idonea organizzazione aziendale caratterizzata da:

- A) personale professionalmente qualificato, dotato dei requisiti di professionalità di cui al precedente art.2, idoneo alla migliore realizzazione dei servizi e da indicarsi singolarmente con cognome e nome, data e luogo di nascita, titolo di studio e qualifica professionale a seguito del provvedimento formale di aggiudicazione del servizio;
- B) coordinamento tecnico degli operatori affidato ad apposito incaricato

Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato all'impresa la quale è ritenuta l'unica responsabile delle obbligazioni assunte con il contratto di appalto. Gli operatori dovranno altresì raccordarsi, oltre che all'impresa di appartenenza, anche ai Servizi alla Persona, con cui sono tenuti a collaborare per ogni aspetto delle attività.

All'atto dell'aggiudicazione l'impresa deve indicare il proprio rappresentante che costituirà l'interlocutore dei Servizi alla Persona per tutto ciò che attiene l'esecuzione del contratto d'appalto: tale rappresentante non può essere un addetto al servizio oggetto del presente capitolato.

ART.4 OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

In termini generali la ditta aggiudicataria si impegna affinché nella fornitura dei servizi di cui al presente capitolato:

- si realizzi una puntuale e corretta organizzazione e gestione delle attività;
- sia garantita la caratteristica pubblica dell'attività;
- siano garantiti livelli di prestazione e di servizi conformi alla normativa vigente;
- sia garantito il rispetto della normativa sulla privacy.

L'impresa aggiudicataria si obbliga:

- a) ad attivare una sede operativa nelle Province romagnole, qualora ne fosse sprovvista;
- b) ad assumere servizio entro e non oltre il giorno 01.01.2014;
- c) a garantire la presenza e la prestazione professionale dei propri operatori;
- d) a garantire la piena disponibilità degli operatori in possesso dei requisiti indicati all'art.2;
- e) a garantire l'aggiornamento professionale e la formazione permanente e specifica degli operatori impiegati e dei loro eventuali sostituti;
- f) ad assicurare la continuità del servizio provvedendo alla sostituzione degli operatori, con personale in possesso degli stessi requisiti del personale titolare, entro e non oltre il secondo giorno di assenza, in tutti i casi in cui essa sia riconducibile a motivi previsti dal contratto collettivo di lavoro, includendo in ogni caso l'assenza per malattia, infortunio o caso analogo;
- g) in caso di sostituzione definitiva di un operatore, l'impresa dovrà darne comunicazione per iscritto con almeno 30 giorni di anticipo, prevedendo opportuni periodi e fasi di passaggio delle consegne, secondo modalità da concordarsi con i tecnici referenti dei Servizi alla Persona (Assistenti Sociali responsabili del caso). La sostituzione definitiva di un operatore è inoltre dovuta, su richiesta scritta del Dirigente di Settore, in caso di ripetute ed accertate inadempienze e nel caso in cui si sia determinata una situazione di incompatibilità ambientale per l'operatore o comunque lesiva del buon andamento del servizio;
- h) in relazione alle richieste di attivazione di interventi individualizzati, l'impresa si impegna a garantire una risposta in merito alla disponibilità o meno a realizzare l'intervento entro dieci giorni dalla richiesta e ad attivare l'intervento stesso entro ulteriori cinque giorni;
- i) a rispettare, nei confronti del proprio personale, i vigenti specifici contratti di lavoro relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo.
Si impegna, altresì, ad accendere adeguate coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o cose conseguenti all'attività prestata ed al rischio di infortunio subito dagli operatori;

- j) a comunicare il nominativo del soggetto che assumerà gli oneri di cui al D. Lgs. n. 81/2008 con riferimento alla sicurezza nei luoghi di lavoro, e ad assolvere agli obblighi di formazione ed informazione nei confronti degli operatori, che dovranno essere muniti dei prescritti dispositivi di protezione individuale; si impegna inoltre a segnalare al Comune ogni problematica inerente la sicurezza che dovesse eventualmente emergere durante l'esecuzione del servizio e che non fosse contemplata nel documento di valutazione dei rischi.

ART.5 DURATA

L'appalto di cui al presente capitolato ha inizio il 01.01.2014 ed e ha durata fino al 31.12.2015, con possibilità di affidamento per ulteriori due anni, mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. b) del Codice dei contratti pubblici, ove ne sussistano i presupposti giuridici.

ART.6 CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per la gestione del servizio il Comune di Cervia corrisponderà alla ditta affidataria un importo pari all'offerta economica presentata in ribasso rispetto alla base d'asta stabilita in € 167.700,00 (IVA esclusa). Tale base d'asta fa riferimento a n. 7.312 ore di educatore professionale da prestarsi nel biennio (3.656 ore annue per due anni).

L'offerta economica dovrà contenere il prezzo totale offerto in ribasso, nonché il prezzo orario (tariffa oraria ferial) per l'educatore professionale.

Nel prezzo orario l'impresa dovrà ricomprendere tutti gli oneri previsti dal presente capitolato, compreso quello relativo al coordinamento degli operatori. Quindi la tariffa oraria rappresenterà l'elemento di riferimento degli obblighi a carico dell'impresa previsti dal presente capitolato.

Il corrispettivo verrà corrisposto per le ore di prestazione effettivamente svolte e comprende l'organizzazione dei piani di lavoro del personale e i costi aggiuntivi relativi alle variazioni di orario di servizio del proprio personale.

Le ore di prestazione svolte dovranno essere attestate attraverso:

- prospetti totali mensili indicanti le ore di intervento giornaliero svolte per ogni singolo utente, e l'indicazione del tipo di intervento/servizio educativo svolto;

Ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008, per il servizio oggetto della presente capitolato non sussistono rischi interferenti per cui sia necessario redigere il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) e di conseguenza i costi per la sicurezza da contatto rischioso sono nulli;

Il corrispettivo verrà erogato su presentazione di regolari fatture a cadenza mensile e che verranno liquidate entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento. Le fatture potranno essere emesse solo **dopo la stipula formale del contratto**.

Il termine di pagamento delle fatture dovrà intendersi interrotto qualora il pagamento risulti impossibile per il verificarsi di cause non imputabili al Comune e comunque nel caso in cui:

- non siano stati ancora trasmessi tutti i dati necessari alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC;
- non siano stati comunicati gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- la fattura non risulti conforme alla prestazione eseguita.

ART.7 REVISIONE DEI PREZZI

Per l'annualità successiva alla prima, i prezzi saranno soggetti a revisione, assumendo quale elemento di riferimento le variazioni dell'indice dei prezzi al consumo rilevate e pubblicate dall'ISTAT, con stima riferita al periodo dicembre 2013/ dicembre 2014.

Non sono ammesse altre cause di revisione dei prezzi.

Pertanto le imprese concorrenti, in sede di partecipazione alla gara, dovranno dichiarare di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, rinunciando a qualsiasi azione o eccezione in merito.

ART.8 VERIFICHE PERIODICHE E CONTROLLI

L'Ente pubblico si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate dall'impresa, con particolare riferimento alla qualità dei servizi e alla migliore utilizzazione delle risorse; tali verifiche sono effettuate alla presenza dei responsabili dell'impresa e le relative valutazioni conclusive sono espresse per iscritto e comunicate all'impresa stessa.

ART.9 SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA QUALITÀ DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

L'Amministrazione applicherà un proprio sistema di monitoraggio e controllo sulla qualità del servizio, che si fonderà su precisi indicatori e rilevamenti periodici. All'avvio dei servizi verranno comunicati alla Ditta aggiudicataria, strumenti e modalità di verifica e controllo.

La vigilanza ed il controllo sul servizio avverrà con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenuti più idonei dall'Amministrazione Comunale.

Quest'ultima si riserva, pertanto

- la supervisione generale dei servizi;
- la richiesta, in qualsiasi momento e per giusta causa, di sostituzione del personale che non presenti i requisiti fissati per le mansioni cui è preposto o che non mantenga un comportamento corretto e professionale indispensabile per la specificità dei servizi.

In tal caso l'impresa, fatti salvi i propri diritti, dovrà provvedere alla sostituzione entro i termini fissati dai Servizi alla Persona.

La richiesta di sostituzione di personale, ampiamente documentata e motivata, sarà preceduta da regolare contestazione dirigenziale scritta notificata all'impresa.

L'Impresa avrà facoltà di presentare le proprie motivate controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla notifica, trascorsi i quali, in carenza di controdeduzioni, la richiesta s'intende accolta.

ART. 10 CONTROLLO INTERNO DI QUALITÀ - OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

L'Impresa deve dotarsi di un sistema di controllo interno sullo svolgimento e sulla qualità dei servizi prestati. I risultati di detto controllo vengono inviati annualmente ai Servizi alla Persona, i quali potranno anche chiedere l'integrazione degli stessi con altri dati, al fine di elaborare i controlli di gestione dei servizi pubblici.

ART.11 RESPONSABILITÀ

1. Il Comune resta del tutto estraneo ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall'appaltatore.
L'impresa appaltatrice solleva il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo che derivi, in qualsiasi momento e modo, da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale, obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi, estromettendone il Comune stesso.
2. L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento del servizio, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi a favore dell'appaltatore da parte di Società Assicuratrici; nel caso in cui l'impresa provi che, nella determinazione del danno, vi è stato concorso da parte del Comune, il Comune stesso interverrà in via solidale, fermo restando la responsabilità diretta dell'impresa.

3. Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi ed antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile.
4. Nell'ambito di un principio generale di cooperazione tra il Comune e l'impresa appaltatrice, la stessa ha la responsabilità di provvedere a segnalare al Responsabile dei Servizi alla Persona ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici dello stesso, alla realizzazione delle attività programmate, al rapporto con gli utenti ed in generale a tutto ciò che inerisce l'oggetto del presente capitolato. In tale quadro l'impresa appaltatrice è tenuta a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

ART.12 ASSICURAZIONI

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio, o per cause ad esso connesse o conseguenti, derivino all'Amministrazione committente o a terzi, a persone o cose, è senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'Impresa aggiudicataria.

Ai sensi dell'art. 4, lett. i) del presente capitolato, l'impresa appaltatrice è tenuta ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o cose conseguenti all'attività prestata ed al rischio di infortunio subito dagli operatori con un massimale di almeno €. 1.500.000,00 a copertura dei rischi del servizio, e a consegnarne copia all'Amministrazione prima dell'inizio del servizio.

In ogni caso il soggetto affidatario risponderà in proprio e direttamente alle famiglie dei minori per qualsiasi eventuale danno che occorresse ai minori nello svolgimento del servizio.

ART. 13 SCIOPERI

In caso di conflitto sindacale tra l'impresa aggiudicataria e il proprio personale, l'impresa è obbligata a garantire tutte le prestazioni essenziali, se ed in quanto previste.

I servizi non effettuati a seguito degli scioperi dei dipendenti, di cui l'impresa è comunque tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione, verranno detratti dal computo mensile.

ART.14 DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

E' fatto assoluto divieto alla ditta cedere a terzi il contratto di appalto regolato dal presente capitolato.

Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 118 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.

Il subappalto deve essere previamente indicato dall'impresa in sede di offerta e deve essere comunque richiesto dalla stessa ed autorizzato dal Comune ai sensi dell'art. 118 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm. Nel caso di subappalto autorizzato, rimane invariata la responsabilità della ditta aggiudicataria, che continuerà a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali in solido con la subappaltatrice.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione la ditta aggiudicataria dovrà dimostrare di essere in possesso dei requisiti di idoneità per lo svolgimento delle prestazioni oggetto di subappalto.

ART.15 PENALITÀ

Se durante il periodo di esecuzione della gestione dei servizi oggetto del presente capitolato speciale fossero constatate e contestate inadempienze, rispetto alle disposizioni deducibili dal presente capitolato o comunque nelle disposizioni da esso richiamate, e fatto salvo il diritto dell'Impresa a presentare proprie controdeduzioni, si procederà all'applicazione delle seguenti penalità:

- a) in caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni è prevista, per ogni ora di ritardo, una penale di € 25,00 fino ad un massimo di € 50,00;

- b) per mancata sostituzione di un operatore nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all'art. 4, lett. f) è prevista una penale di € 100,00;
- c) qualora la mancata sostituzione di un operatore sia tale da determinare la sostanziale inattività del servizio presso gli utenti nell'arco di una giornata lavorativa verrà applicata una penale di € 500,00 al giorno;
- d) per mancata sostituzione di un operatore a richiesta del Dirigente di Settore, nel caso di cui all'art. 4 lett. g) del presente capitolato, è stabilita una penale di € 500,00 per ogni mese o frazione inferiore di permanenza in servizio dell'operatore di cui è stata richiesta la sostituzione;
- e) per comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti, accertato a seguito di procedimento di cui sia garantito il contraddittorio, è prevista una penale da € 50,00 a € 500,00 per singolo evento, secondo la gravità, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento.

In caso di recidività, le penalità su indicate saranno prima raddoppiate e poi triplicate.

L'applicazione della/e penalità sarà preceduta da regolare contestazione dirigenziale dell'inadempienza, alla quale l'Impresa avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione.

Il pagamento della penale non esonera l'appaltatore dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune in dipendenza dell'inadempimento.

Il pagamento va effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione del Comune, che verrà effettuata mediante lettera raccomandata A.R..

ART. 16 RECESSO - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

L'Amministrazione Comunale ha diritto di promuovere, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione immediata del rapporto contrattuale e di procedere ad una nuova aggiudicazione del servizio ad altra Impresa, incamerando la cauzione, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nei casi di seguito elencati:

- a) violazione alle leggi, norme, regolamenti a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio;
- b) ripetute contravvenzioni alle disposizioni di legge e regolamenti relativi alla gestione del servizio;
- c) verificarsi di tre successive segnalazioni di inadempienza ai patti contrattuali con susseguenti applicazioni di penalità;
- d) quando l'impresa appaltatrice si renda colpevole di accertata evasione fiscale, di frode o in caso di fallimento ovvero di sottoposizione a procedura concorsuale;
- e) quando l'impresa ceda ad altri o subappalti senza autorizzazione i servizi oggetto del presente capitolato;
- f) ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale, ai termini dell'art.1453 e segg. c.c..

L'aggiudicatario riconosce al Comune di Cervia la facoltà di recesso unilaterale ai sensi dell'art. 1373 c.c., senza diritto di alcun indennizzo o corrispettivo, salvo il lavoro prestato.

ART.17 CAUZIONE

CAUZIONE PROVVISORIA

Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente deve presentare la **Garanzia provvisoria** di cui all'articolo 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, pari al 2% dell'importo dell'appalto posto a base di gara, da prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta del concorrente, redatta secondo lo schema tipo approvato con D.M. del 12/03/2004, n. 123.

CAUZIONE DEFINITIVA

All'atto della sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà prestare, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalle prestazioni richieste dall'appalto in oggetto, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, una **cauzione definitiva** ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. 163/06, mediante garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa del 10% dell'importo dell'importo contrattuale, redatta secondo lo schema-tipo 1.2 approvato con

ART. 18 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario si impegna a rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e sue successive modifiche e integrazioni.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Cervia ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Ravenna della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art.19 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il legale rappresentante della ditta affidataria dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 196/2003, che i propri dati e quelli del soggetto che rappresenta sono stati obbligatoriamente conferiti e che quelli eventuali conferiti in seguito:

a) saranno trattati dal responsabile del procedimento anche con procedure informatizzate e solo nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto;

b) potranno essere trasmessi agli altri servizi dell'Ente ed agli altri soggetti solo nei limiti e nelle quantità strettamente necessaria ad assolvere le finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Dichiara altresì di essere a conoscenza dei diritti che può esercitare personalmente o quale rappresentante della ditta ai sensi dell'art. 7 del D.lgs n. 196/03. A tal fine il titolare del trattamento è il Comune di Cervia, il Responsabile del trattamento è la Dirigente del Settore Cultura, Turismo e Servizi alla Persona.

ART. 20 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente contratto, comprese quelle inerenti la copia del contratto medesimo, e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari (spese di bollo e di registro, diritti di segreteria) sono a totale carico dell'appaltatore, come pure tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dei servizi.

ART. 21 CONTROVERSIE

Per le controversie che eventualmente dovessero sorgere tra Comune e aggiudicataria, non risolte di comune accordo, sia durante il periodo di durata del presente contratto sia al termine del medesimo, è competente il Foro di Ravenna. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 22 RINVIO

Per quanto non contemplato nel presente capitolato si fa espressamente riferimento alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento.